

**CONVENZIONE
TRA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, con sede legale in Benevento al Viale Raffaele De Caro, presso il Palazzo di Giustizia, C.F. 80003270628, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, avv. Alberto Mazzeo (di seguito per brevità "Ordine")

E

L'UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO, con sede in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano n.12, C.F. 92040460625 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Giovanni Locatelli (di seguito per brevità Università),
per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,

VISTI

- l'art 40 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova Disciplina dell'Ordinamento Professionale Forense);
- l'art. 41 della medesima Legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 c, in particolare, l'articolo 5;
- vista la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche;
- considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art.41, comma 6, L. 247/12 e a consentirne l'applicazione da parte dell'Università Giustino Fortunato presso la quale è istituito e attivato il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza - e dell'Ordine anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1 della Legge,

si conviene e stipula quanto segue.





Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per chiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Le eventuali ulteriori convenzioni tra Ordine e Università, attuative della presente convenzione, possono prevedere forme di collaborazione e coordinamento con associazioni forensi e singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

Ai fini della presente Convenzione, con il termine "Legge" si intende la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense.


Art. 2 – Anticipazione del Tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:
 - a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;
 - b) in regola con il superamento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e che, comunque, abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico – disciplinari: diritto privato (Ius/01), diritto processuale civile (Ius/15), diritto penale (Ius/17), diritto processuale penale (Ius/16), diritto amministrativo (Ius/10), diritto costituzionale (Ius/08) e diritto dell'Unione Europea (Ius/14).
2. Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato, lo studente deve conseguire il diploma di laurea entro i due anni successivi dal termine del tirocinio stesso;

Il tirocinio anticipato può essere registrato in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Art. 3 – Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone ed aggiorna l'elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di



tirocinio anticipato.

2. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 1, l'Ordine può avvalersi della collaborazione delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
3. Lo studio legale che accetta l'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.
4. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi agli uffici preposti presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato", unitamente alle informazioni di cui al comma 3.



Art. 4 –Istanza di anticipazione

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 possono presentare istanza presso l'Università, per l'assegnazione del docente tutor, allegando il curriculum vitae ed indicando le proprie aree giuridiche di interesse.
2. Una volta individuato il docente tutor e lo studio legale di riferimento, in base alle disponibilità trasmesse dal Consiglio dell'Ordine, gli studenti possono depositare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
3. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti: - di cui all'articolo 2, comma 1, della presente convenzione; di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) t) g) ed h), della legge.
4. La domanda dovrà essere altresì corredata dal progetto formativo, comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Tutor accademico. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.
5. Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, si rinvia alle procedure previste dalla normativa vigente e dall'Ateneo in materia di stage e tirocini.
6. Ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. C della legge citata, il semestre anticipato può consistere anche

nello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6- Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. L'Università può istituire percorsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali percorsi, l'Università può tenere conto del profilo professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi o parte di essi possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
3. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto fino ad un minimo di dodici in considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario.
5. L'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 4 del Decreto del Ministero di Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.
6. D'intesa con l'avvocato e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è



cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. La disposizione non si applica nei casi previsti dall'art., comma 2, lettere a,b e d, del regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua del 16 luglio 2014, n.6.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.



10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 7 – Relazione finale

1. Il tirocinante redige una relazione finale per la validazione del progetto formativo sottoscritta dall'avvocato e dal tutor accademico. La relazione è immediatamente depositata al Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge e rilascia allo studente un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l'art.17 comma 7 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Letto, confermato e sottoscritto
Benevento,

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Benevento

Il Presidente

Avv. Alberto Mazzeo



Per l'Università Telematica Giustino Fortunato

Il Rettore
Prof. Angelo Scala

